



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 23/09/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 9/03/2020, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 5/08/2015 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 48 rate.

Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.161,00, nonché il ristoro delle spese legali, quantificate in € 250,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, indicando quale data di estinzione anticipata il 31/7/2019 [in corrispondenza della rata n. 48], ha rappresentato che i principi di cui alla sentenza Lexitor non sono applicabili al caso in esame; in linea con quanto disposto dall'art. 128-*quater* del d.lgs. n. 385/1993, le commissioni di intermediazione hanno natura *up front* e non sono rimborsabili. Tale voce di costo è infatti riferibile a somme corrisposte a soggetti terzi responsabili della sola promozione e conclusione del contratto di finanziamento. Di conseguenza, deve ritenersi escluso il rimborso delle provvigioni in questione in caso di estinzione anticipata del prestito; le condizioni di rimborso, in caso di estinzione anticipata del finanziamento (cfr. Modulo SECCI, sez. 4), escludono la retrocessione delle Commissioni all'intermediario in qualità di mandatario del Finanziatore per il perfezionamento del contratto (cfr. Modulo SECCI, sez. 2, lett. a); delle provvigioni



all'intermediario del credito (lett. c) e delle imposte e tasse (lett. d); in sede di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto dello stipendio, sono state rimborsate per la quota oneri non maturati le Commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento (lett. b); con riferimento alla rifusione della frazione delle spese assicurative, nessun onere è stato addebitato al cliente in sede di conclusione del finanziamento e pertanto non può essergli riconosciuto alcun rimborso. Le spese di assistenza, secondo l'intermediario, non sono rimborsabili.

Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso e delle domande con esso avanzate in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto.

In sede di repliche, il ricorrente ha insistito sull'accoglimento della domanda di riduzione del costo totale del credito a seguito di estinzione anticipata e ha contestato quanto *ex adverso* dedotto nelle controdeduzioni, con particolare riguardo all'applicabilità dei principi di cui alla sentenza Lexitor.

DIRITTO

Le condizioni economiche applicate al ricorrente sulla base del contratto contengono oneri (commissioni di gestione) pacificamente riconducibili agli oneri *recurring*, che devono essere restituiti secondo il criterio *pro rata temporis*. Appartengono invece alla tipologia degli oneri *up front* le "commissioni per il perfezionamento del contratto" e le "provvigioni intermediario". In relazione alla restituzione delle commissioni *up front*, il Collegio ritiene che la sentenza Lexitor, resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C 383/198), abbia debitamente chiarito il significato della norma da applicare nella specie, vale a dire l'art. 125-sexies TUB, e l'abbia fatto con considerazioni perfettamente intelleggibili, legate all'origine e agli obiettivi della disposizione di cui l'articolo in questione è attuazione. Pertanto questo Collegio ritiene di doversi adeguare agli orientamenti prevalenti sul punto nel sistema ABF, che sono sviluppati in conformità alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con cui il Collegio ha recepito le indicazioni provenienti dalla suddetta pronuncia della Corte di Lussemburgo. Il Collegio di Coordinamento ritiene che nella restituzione della parte *up front* delle commissioni: -"il criterio preferibile (...) sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale".

Il Collegio di Torino ritiene a sua volta di accogliere tale indicazione, e quindi regola la restituzione degli oneri il secondo il suddetto criterio.

Sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, è da corrispondere al ricorrente la somma risultante in tabella:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	8,53%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	40,05%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni per il perfezionamento del contratto				540,00	Upfront	40,05%	216,26		216,26
Commissioni di gestione				540,00	Recurring	60,00%	324,00	324,00	0,00
Provvigioni intermediario				1.395,00	Upfront	40,05%	558,66		558,66
Totale				2.475,00					774,92

L'importo come sopra calcolato (€ 774,92) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.161,00), la quale ha considerato tutte le voci di costo (incluse le commissioni della mandataria e le provvigioni dell'intermediario) soggette a rimborso secondo il *pro rata* lineare. La parte ricorrente ha chiesto le spese per l'assistenza difensiva. Il Collegio esclude che siano dovute, considerata la natura seriale del contenzioso.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 774,92.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA